

**Tribunale di Benevento****2 SEZIONE CIVILE****Il Giudice**

dott. Gerardo Giuliano

letti gli atti del procedimento iscritto al numero 2326 R.G.A.C. dell'anno 2016, vertente tra:
LUIGI [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. PIERLUIGI TELESE;

- RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t.;

- RESISTENTE CONTUMACE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.07.2018, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA**1. Sul merito**

Con ricorso depositato in data 24.05.2016, LUIGI [REDACTED] ha adito il Tribunale deducendo di aver sottoscritto con la resistente, in data 30 giugno 2004, il contratto di finanziamento nr. 241485 per l'importo complessivo di Euro 37.440,00 da restituire a mezzo mandato irrevocabile a trattenere nr.120 rate di Euro 312,00 dalla retribuzione mensile del mutuatario (cfr. contratto di finanziamento allegato al ricorso). Deduceva, altresì, che al momento della stipula del contratto venivano trattenute, *inter alia*, commissioni bancarie per complessivi Euro 3.359,03, commissioni di intermediazione per complessivi Euro 2.995,20 e premi assicurativi per complessivi Euro 1.735,71, per cui, considerato che il mutuo era stato estinto anticipatamente (cfr. comunicazione dell'11.09.2017 allegata al ricorso e comprovante l'avvenuta estinzione anticipata), ha chiesto la condanna di [REDACTED] S.P.A. alla restituzione dei costi sostenuti ed anticipati al momento della stipula del contratto ma non ancora maturati al momento della citata estinzione, oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Ebbene, posto che la domanda afferente la restituzione delle commissioni anticipatamente corrisposte ma non ancora maturate al momento dell'estinzione del rapporto costituisce un'azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. art. 2033 c.c., si osserva che il contratto dedotto in giudizio è una tipica ipotesi di credito al consumo regolata dall'art. 125 T.U.B. *pro tempore* applicabile (i cui principi sono attualmente rinvenibili nell'abito dell'art. 125 *sexies* T.U.B.), in virtù del quale "*le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR*". Pertanto, si ritiene che la domanda avanzata in giudizio sia fondata con riferimento agli importi di cui si chiede la restituzione alla luce dell'adempimento anticipato del consumatore, e per la cui esatta determinazione (*rectius*, per l'esatta determinazione dei costi sostenuti e non ancora maturati di cui si chiede la restituzione, pari nel complesso ad Euro 5.730,37) si ritiene condivisibile il criterio adottato dal ricorrente nell'ambito del ricorso introduttivo e



meglio esplicitato nell'ambito degli scritti conclusionali -ai quali, pertanto, si rimanda sul punto-.

Né, in senso opposto a quanto appena osservato, depone l'art. 1 del contratto che esclude il rimborso degli importi per cui è causa in caso di anticipata estinzione del finanziamento: ed invero, al riguardo non può rilevarsi che, per un verso, i costi in esame hanno contribuito alla determinazione del T.A.E.G.; e, per altro verso, la previsione realizza un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contratti estinti anticipatamente e quelli estinti alla naturale scadenza: ne consegue che tale pattuizione è da ritenersi nulla, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., per contrasto con il citato art. 125, comma 2, T.U.B, norma da ritenere inderogabile in quanto posta a protezione del consumatore al fine di evitare che l'esercizio del diritto di recesso dal contratto possa risolversi a suo svantaggio.

D'altronde, non può omettersi di considerare che parte resistente, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita, per cui -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale "neutro" e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata -e provata- dal ricorrente in conformità ai criteri sopra esposti.

In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto [REDACTED] S.p.A. va condannata a restituire a LUIGI [REDACTED] l'importo di Euro 5.730,37, oltre interessi al saggio legale dal 3 giugno 2015 (data di ricezione, da parte della resistente della messa in mora, non essendo stata esaustivamente dimostrata la malafede dell'istituto di credito) e sino al soddisfo.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, si osserva che tale danno va allegato e provato al fine di consentire al Giudice di individuare sia l'*an debeatur*, sia i criteri -anche presuntivi- ai quali fare riferimento per il *quantum debeatur*, non potendosi riconoscere un danno *in re ipsa* (cfr., sul punto, la nota sentenza Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n. 26973 la quale ha negato la risarcibilità dei cd. "danni bagatellari" riconoscendo al danno non patrimoniale valenza "omnicomprensiva"): ebbene, il ricorrente non ha provato esaustivamente né l'*an* né il *quantum* del danno in esame, che, dunque, non può essere risarcito.

2. Sulle spese di lite

Le spese processuali -liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014 relativi a controversie con valore compreso tra Euro 5.201.00,00 ad Euro 26.000,00 ridotti della metà (in ragione della modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio), con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria (in ragione della sostanziale assenza di attività processuale in relazione a tale fase)- devono essere poste a carico di parte resistente in considerazione dell'esito del giudizio e della conseguente applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., con attribuzione in favore dell'Avv. PIERLUIGI TELESE, dichiaratosi antistatario.

Non vanno riconosciuti i costi asseritamente sostenuti per le spese di mediazione in quanto il relativo esborso non è documentato.

Non ricorrono, infine, i presupposti per condannare [REDACTED] al versamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione di tale ultima parte al procedimento di mediazione in quanto, ai sensi dell'art. 8, comma 4 *bis* d. lgs. 28/2010, a tal fine è necessaria che l'assenza sia ingiustificata, mentre nel caso in esame la resistente ha comunque motivato la scelta di non aderire al procedimento di mediazione con pec del



17.11.2015 allegata al ricorso -e di cui si dà atto anche nel verbale di mancata conciliazione-, per cui deve ritenersi che la mancata partecipazione sia giustificata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 244/2015 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda ex art. 2033 c.c. avanzata dal ricorrente, e, per l'effetto, **CONDANNA** [REDACTED] S.P.A. a pagare a **LUIGI** [REDACTED] l'importo di **Euro 5.730,37**, oltre interessi al saggio legale dal 3 giugno 2015 e sino al soddisfo;

2) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente;

4) CONDANNA [REDACTED] S.P.A. al pagamento, in favore di **LUIGI** [REDACTED] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi **Euro 1.736,50** (di cui Euro 1.618,00 per compenso professionale ed Euro 118,50 per esborsi), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. PIERLUIGI TELESE, dichiaratosi antistatario..

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Benevento, 14.07.2018

Il Giudice

Dott. Gerardo Giuliano

